

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 25 (1978)
Heft: 11-12

Rubrik: L'UFPC comunica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La PGPC a été menée à terme dans 1469 communes tenues de créer des organismes de protection d'ici fin 1977. Ces communes réunissent quelque 5,7 millions d'habitants, soit les neuf dixièmes de la population totale.

Il existe dans ces communes environ 4 millions de places protégées à disposition de 70 % de la population. Pour combler le déficit restant, les communes disposent de suffisamment d'abris de fortune (abris sans ventilation construits entre 1951 et 1965, garages souterrains, etc.). Il faut toutefois considérer que:

- selon l'intensité de construction, ces abris - tant ventilés que de secours - sont répartis de commune en commune de manière fort inégale;
- les abris de fortune ne remplacent pas les abris ventilés.

L'état numérique des constructions se présente comme suit:

- postes de commandement local env. 33 %
- postes d'attente pour formations d'intervention env. 25 %

- installations sanitaires env. 46 %
Comme les directives sur le fractionnement et les effectifs du personnel - en raison de la révision de la loi sur la protection civile - sont actuellement à l'étude, nous renonçons à aborder ici cette question.

Que réserve l'avenir?

Dans toutes les communes où la PGPC a été appliquée jusqu'à présent, il faudra procéder ces prochaines années à une vérification des documents.

Comme mentionné au début, la PGPC représente une planification sommaire au point de vue de l'attribution des abris à la population. La PGPC ne règle nullement la répartition détaillée de chaque famille dans un abri déterminé. Aussi cette attribution est-elle donc considérée comme la mesure la plus urgente incombant à la commune.

Pour faciliter aux cantons la direction de cette planification et encourager une réalisation aussi uniforme que possible, l'OFPC a arrêté des directives ad hoc.

Quels sont les buts visés par ces directives pour la préparation de l'occupation des abris (plan d'attribution)?

1. Assurer la préparation et l'aménagement des abris et des constructions.
2. Compléter la planification sommaire, du plan 2 de la PGPC, par une planification détaillée.
3. De cette manière, régler en détail l'attribution des places protégées aux habitants de la commune.

Au sujet de l'aménagement des abris et des constructions, le plan d'attribution se propose en outre de déterminer les besoins:

- en matériel
- en temps
- en personnel de l'organisation de protection civile

Ce plan d'attribution remplace la PGPC (plan 2) dans les communes tenues, depuis la révision de la loi, de créer des organismes de protection.

La planification de l'occupation des abris devrait être terminée dans toutes les communes jusqu'à fin 1981. Son achèvement signifiera qu'un grand but de la protection civile aura été atteint.

La revisione delle leggi sulla protezione civile

di D. Wedlake, UFPC (continuazione dal n. 9)

Alcuni altri importanti punti oggetto di revisione

Legge sulla protezione civile (LPCi)

L'intervento degli organismi di protezione civile in caso di soccorso urgente e in caso di catastrofi, oppure di azioni belliche inattese, era regolato finora dall'articolo 4 («mobilitazione», ora «chiamata»). Nell'articolo primo, che definisce l'obiettivo della protezione civile, mancava questo mandato complementare che è stato inserito ora con un nuovo capoverso 3 («... in periodo di pace come in periodo di servizio attivo»).

Le misure contro gli effetti delle armi biologiche sono state cancellate quali compito della protezione civile. Esse cadono nella competenza delle autorità sanitarie cantonali. D'altra parte, i rifugi offrono la migliore protezione possibile contro le armi biologiche (art. 2, n. 2, let. e).

Il nuovo capoverso 2 dell'articolo 14 (Specie) definisce in modo preciso e univoco che gli organismi locali di protezione (OLP), gli organismi di protezione di stabilimento e gli organismi di rifugio formano, insieme, l'organismo di protezione civile del comune.

I compiti di protezione civile previsti dalla legge possono essere attuati in tutto o in parte insieme da più comuni (art. 17).

Un elenco rigidamente prescritto dei servizi che devono essere istituiti per un OLP oppure per la protezione di uno stabilimento si rileva non realista, poiché, di caso in caso, possono vigere situazioni diverse, rispettivamente essere poste esigenze diverse. La revisione degli articoli 25 e 26 tiene conto di questi dati di fatto.

Nell'articolo 36 finora in vigore figuravano ancora le guardie locali: poiché quest'ultime sono state da lungo tempo ormai sciolte, il relativo rinvio è sparito dall'articolo 36.

Secondo il capoverso 2 dell'articolo 41 di nuova redazione - così come il capoverso 3 -, nell'OLP possono essere incorporati anche cittadini stranieri.

Tutte le persone che prestano servizio nella protezione civile sono assicurate secondo la legge sull'assicurazione militare (art. 48).

L'articolo 55 prevede che anche i capi di circondario e i capisettore di grossi comuni (500 o più persone) sono istruiti dalla Confederazione.

Nell'articolo 64, oggetto di nuova redazione, al capoverso 1 sono elencati alla lettera c gli «alimenti speciali di sopravvivenza» che i comuni devono procurarsi, secondo le prescrizioni della Confederazione e del cantone, per i loro abitanti. Tali alimenti devono essere conservabili particolarmente a lungo e poter essere approntati per il consumo senza dover essere riscaldati.

Nel capoverso 1bis nuovamente inserito nell'articolo 69, è precisato quali tipi di spese non sono sussidiati dalla Confederazione. Questa distinzione mancava finora.

Un nuovo regolamento è stato istituito a proposito degli impianti e delle attrezzature appartenenti alla protezione civile: questi possono essere messi a disposizione dell'esercito, sempre che ciò non sia di pregiudizio per la protezione civile. Le autorità comunali, d'intesa con il Cantone, decidono in merito (art. 74 cap. 3).

Dalle disposizioni penali, all'articolo 84 numero 1 lettera a, è stata tolta la menzione «senza causa valida», onde evitare abusi. In caso d'infrazione, l'autorità preposta alla chiamata e il giudice giudicano se la persona chiamata abbia agito intenzionalmente, per negligenza o per errore scusabile.

Legge sull'edilizia di protezione civile (LEPCi)

Per quanto attiene alla distribuzione dei costi e ai sussidi della Confede-

razione, l'articolo 5 della LEPCi è stato adattato ai corrispondenti articoli 69 e 69a della legge sulla protezione civile. È ribadito, in particolare, che i sussidi federali sono promessi e pagati nella misura consentita dai crediti approvati.

L'articolo 6 contiene le nuove percentuali, fissate nell'ordinanza relativa del 9 febbraio 1977, dei sussidi federali per le spese delle misure edilizie di protezione civile. Tali percentuali sono state ridotte in media del 10 per

cento rispetto all'ordinamento anteriore, in modo che la partecipazione del committente privato comporta oggi il 40 % (in precedenza 30 %) delle spese suppletive causate dall'attuazione delle misure di protezione civile. Ciò significa per gli enti pubblici - Confederazione, cantoni, comuni - un alleviamento annuo di circa 10 milioni di franchi. L'onere suppletivo del proprietario privato sarà d'altra parte relativamente insignificante.

Le spese supplementari per posto protetto (vale a dire per persona) vareranno, a seconda dell'ampiezza del rifugio, fra 500 e 1000 franchi e tra 2000 e 5000 a seconda se si tratta di un appartamento o di una casa monofamiliare. Il carico supplementare del 10 % si tradurrà in un aumento di 200 a 500 franchi: ove queste spese fossero messe a carico degli inquilini, ne risulterebbe un aumento di 30 franchi circa del canone d'affitto.

(Continua)

La nuova concezione in materia d'oscuramento

1. Ordinamento attuale

Secondo l'ordinanza del Consiglio federale del 24 marzo 1964 sulla protezione civile (art. 19-24), l'oscuramento è inteso ad ostacolare la ricognizione degli osservatori nemici: tale provvedimento è applicabile alle sorgenti di luce negli immobili e all'aperto. In essa è disciplinato il principio di un oscuramento generale su tutto il territorio della Confederazione. Tale misura di protezione dovrebbe essere presa dietro ordine del Consiglio federale e, una volta eletto il Generale, su proposta o consultazione di quest'ultimo. La legge prevede inoltre che il Dipartimento federale di giustizia e polizia può prescrivere l'oscuramento anche fuori del servizio attivo, a scopi di controllo e di esercizio.

2. Adattamento della concezione dell'oscuramento

Il 26 aprile 1978, il Consiglio federale ha accettato le conclusioni dello Stato maggiore della difesa e deciso in modo particolare:

- di rinunciare a un oscuramento di principio su tutto il territorio in caso di protezione della neutralità o di difesa;
- di procrastinare la preparazione di tale provvedimento da attuare in tempo di pace (pianificazione, acquisto di materiale, esercizi).

A partire da questo momento, l'Ufficio federale della protezione civile (Dipartimento federale di giustizia e polizia) è stato invitato a modificare le relative prescrizioni e ciò in occasione della revisione delle disposizioni esecutive sulla protezione civile e a informare sui motivi che hanno condotto a tale decisione.

La revisione generale dell'ordinanza del 24 marzo 1964 sulla protezione

civile sta per essere ultimata e, salvo difficoltà maggiori, dovrebbe poter entrare in vigore all'inizio del 1979. L'articolo unico concernente l'oscuramento, già approvato senza riserve, nel corso della consultazione preliminare presso gli uffici federali e cantonali, ha il seguente tenore:

«In caso di necessità, il Consiglio federale disciplina e ordina la preparazione e l'esecuzione dell'oscuramento.»

Ciò significa che, durante un eventuale futuro stato di servizio attivo, il Consiglio federale avrebbe la facoltà di ordinare o meno l'oscuramento, totale o parziale, limitandosi però a misure improvvisate.

3. Motivi di giustificazione

Prima di pronunciarsi in materia e proporre una modificazione fondamentale sulla concezione attuale, lo Stato maggiore della difesa ha fatto appello a un gruppo di periti, incaricandoli di valutare le conseguenze determinate da un oscuramento nei diversi settori. Le conclusioni tratte possono riepilogarsi nelle considerazioni di cui appresso:

Settore militare: È di pubblica notorietà che lo sviluppo dell'elettronica ha reso l'aviazione moderna completamente indipendente da fonti luminose, sia per l'orientamento, sia per l'osservazione, sia ancora per l'attacco di obiettivi statici importanti. Si valuta che, nel 1980, oltre il 75 % degli aeromobili di combattimento saranno in grado di navigare in modo indipendente, ossia senza avvistare capisaldi terrestri e pressochè il 100 % nel 2000. Non parliamo poi dei missili e ordigni satellizzati, la cui guida sull'obiettivo s'effettua automaticamente mediante applicazione di sistemi oltremodo sofisticati.

Un oscuramento, sembrerebbe ancor

valido soltanto sul piano tattico, specie per rendere più difficile l'attacco su precisi obiettivi (di esiguo volume o mobili) o mettere gli aerei sprovvisti di sistemi elettronici, nell'impossibilità di navigare.

Politica estera: In caso di conflitto armato, non sussiste, giuridicamente, alcun obbligo di oscuramento (diritto internazionale). Durante l'ultima Guerra mondiale, lo scopo cui mirava l'oscuramento decretato dal Consiglio federale, era unicamente una questione di politica estera. Tale aspetto è d'altronde illustrato dal fatto che l'oscuramento, deciso dal 7 novembre 1940 al 12 settembre 1944, venne istituito dietro espressa richiesta per evitare un'accusa di parzialità nel senso di facilitare, con l'illuminazione del nostro territorio, la navigazione agli aerei di una potenza belligerante.

Un tale argomento, oggi, non potrebbe più essere avanzato da uno stato in un futuro conflitto armato, essendo noto che la navigazione degli aerei moderni s'opera ormai indipendentemente da qualsiasi fonte luminosa: elemento questo non solo di capitale importanza, ma determinante.

Protezione della popolazione: La concezione 1971 della protezione civile prevede un'occupazione preventiva e graduale dei rifugi non appena la situazione politico-militare lo esiga, ossia più precisamente non appena la tensione politica o militare raggiunga un livello critico. Ciò significa che la maggior parte della nostra popolazione occuperebbe i rifugi già prima dell'inizio delle ostilità sul nostro territorio.

Va tosto costatatato che un oscuramento totale o parziale, decretato nel nostro Paese, non potrebbe accrescere la protezione della popolazione relegata nei rifugi. Si può perfino pretendere il contrario, in quanto l'oscuramento potrebbe favorire non poco la criminalità, specie il saccheggio di appartamenti e aziende temporaneamente abbandonate.

Aspetto economico: Alcuni documenti

ufficiali lasciano chiaramente intendere che l'oscuramento ordinato durante la Seconda Guerra mondiale aveva fortemente messo a disagio la popolazione svizzera e causato grossi inconvenienti in molti settori. Non è difficile poter dedurre:

- innanzitutto nel campo della produttività, poiché l'oscuramento apporterebbe serie difficoltà all'industria, ai servizi pubblici e alla circolazione in genere. Ne verrebbe fortemente ridotta non soltanto la rapidità dei trasporti ferroviari e stradali, ma determinati lavori non potrebbero più essere effettuati di notte senza dover ricorrere a misure particolari;
- secondariamente è evidente che la preparazione e l'attuazione di queste misure cagionerebbero spese non indifferenti. Oltre alle spese derivanti dall'acquisto del materiale necessario e dal relativo deposito risale al tempo di pace, va qui preso in considerazione pure il costo della mano d'opera per il montaggio dei dispositivi d'oscuramento all'inizio d'un servizio attivo. I periti incaricati di questo studio apprezzativo hanno valutato l'ammontare totale della spesa ad oltre 2 miliardi di franchi.

Esecuzione pratica: Sta di fatto che l'architettura ha avuto dal 1945 ad oggi un notevole sviluppo. Le superfici vetrate degli stabili sono considerevolmente aumentate e le persiane sovente sostituite con tapparelle veneziane traslucide o perfino soppresse.

I materiali destinati all'oscuramento dovrebbero essere necessariamente di qualità superiore a quelli d'un tempo ed i dispositivi di fissaggio più complicati, quindi più costosi. I materiali e gli articoli occorrenti esistono attualmente sul mercato solo in quantità limitate, motivo per cui si dovrebbe innanzitutto costituire una certa riserva e poi poterne assicurare una rapida produzione non appena la situazione politico-militare lo esigesse. Tali particolarità tecniche evidenziano le difficoltà pratiche attuali per attuare le precitate misure.

4. Conclusione

I diversi fattori esposti poc'anzi, specie in materia di politica estera, non possono che portare ad un adattamento della concezione del 1964 che, in realtà, non è altro che una versione adeguata di quella del 1939-1945.

Va tuttavia rilevato che un oscuramento temporaneamente e localmente

limitato, quale può esser auspicato sul piano militare o su quello della difesa psicologica, potrebbe essere improvvisato senza difficoltà.

Infatti, non appena i rifugi saranno stati preventivamente occupati, basterà che venga dato ordine di togliere la corrente o comunque di spegnere la luce nei fabbricati d'abitazione e negli edifici pubblici convenzionali. Sarà inoltre relativamente facile spegnere l'illuminazione pubblica. Per quanto riguarda poi l'oscuramento della rete stradale e ferroviaria, quello dei veicoli, dei treni e del traffico aereo va detto che esso sarebbe tecnicamente semplice e di rapida attuazione.

Certo, le fonti luminose emananti da aziende che dovranno rimanere in attività anche di notte, non potrebbero essere totalmente oscurate. Bisogna tuttavia ritenere che le distruzioni provocherebbero indubbiamente un oscuramento generale nella zona dei combattimenti.

Ognuno deve rendersi conto che nell'oscuramento, né la fuga davanti al nemico proteggeranno la nostra popolazione dagli avvenimenti bellici. Soltanto un'occupazione disciplinata dei rifugi attuati in loco permetteranno di sopravvivere.

WERBEATELIER G. BONFIGLIOLI


RETTUNGS- WERKZEUGE

Hydraulische Rettungsscheren
Hydraulische Spreizer
Stockheber
Zylinder/Pumpen

GENERALVERTRETUNG:

Neotech

NEOTECHA AG - HYDRAULIK
CH - 8634 Hombrechtikon Telefon 055 42 29 92



4.12.06